

Ai Sigg.ri Custodi e Delegati alle vendite

Alle società gestori delle vendite telematiche:

Astegiudiziarie Inlinea spa

Zucchetti Software Giuridico srl

Agli ordini professionali:

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Consiglio Notarile di Latina

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Frosinone

OGGETTO: disposizioni per lo svolgimento delle attività di esperti, custodi e delegati nelle procedure esecutive immobiliari

I Giudici dell'esecuzione,

considerato

che, stante l'evoluzione della situazione epidemiologica da COVID 19, possono essere revocate le disposizioni contenute nelle circolari diramate in data 9 marzo 2020 e 19 marzo 2020,

dispongono

la ripresa, a far data dal 1 luglio 2020, delle attività dei custodi e degli esperti stimatori indicate nei provvedimenti di nomina e già sospese con le predette circolari; ai sensi dell'art. 103 sesto comma del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, restano invece

sospese sino al 1 settembre 2020 le attività ordinarie di liberazione degli immobili pignorati;

invitano

gli ausiliari a rispettare le scadenze per il deposito delle perizie di stima e delle relazioni di custodia con particolare riferimento a quelle procedure che hanno subito un differimento dovuto all'emergenza sanitaria e che sono chiamate nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020; a tal fine, i custodi giudiziari cureranno, sotto la propria responsabilità, che gli esperti stimatori nominati nelle rispettive procedure siano debitamente notiziati della corrente circolare e, in particolare, della necessità di provvedere alla stima dei beni e di compiere le attività di cui all'art. 173 *bis* disp. att. cod. proc. civ. in tempo utile per la celebrazione dell'udienza;

dispongono

la ripresa, a far data dal 1 luglio 2020, delle attività di vendita dei professionisti indicate nei provvedimenti di delega ex art. 591 *bis* cod. proc. civ. e già sospese con le predette circolari; di conseguenza a partire dal 1 luglio 2020 i professionisti potranno procedere alle relative pubblicazioni; nel fissare la data delle vendite i professionisti avranno cura di considerare il periodo di sospensione feriale; relativamente alle procedure esecutive per le quali sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 54 *ter* del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, i delegati si atterranno a quanto già disposto con circolare del 30 aprile 2020;

invitano

i professionisti delegati a redigere con sollecitudine le bozze dei progetti di distribuzione, anche parziali, delle somme ricavate dalla vendita degli immobili; a tal fine i delegati provvederanno ad acquisire autonomamente le note di

precisazione dei crediti che depositeranno unitamente alla bozza del progetto di riparto;

dispongono

che i custodi, gli esperti stimatori e i delegati, nell'espletamento delle rispettive attività, si attengano alle prescrizioni generali che impongono il distanziamento sociale e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

mandano

la Cancelleria perché curi l'immediata trasmissione della presente circolare agli ordini professionali in intestazione, che ne daranno ampia e solerte diffusione ai rispettivi iscritti nell'elenco dei professionisti delegati per il triennio;

mandano

altresì la Cancelleria per la comunicazione della presente circolare alle società incaricate della gestione delle vendite e per la pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Latina 22.06.2020

dott. Marco Giuliano Agozzino

(firmato digitalmente)

dott.ssa Alessandra Lulli

(firmato digitalmente)